

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
-TERZA SEZIONE PENALE-

La Corte di Appello di Firenze quale giudice dell'esecuzione, composta dai magistrati:
- dr.ssa Paola MASI-presidente rel.
- dr.ssa Angela Maria FEDELINO- consigliere
- dr. Francesco PALLINI-consigliere
riunito in Camera di Consiglio, sentite le parti comparse all'udienza del 16.6.2022,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nei confronti di XXX X, difeso dall'avv. Niccolò Morelli del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze via Lorenzo il Magnifico n.53;

rilevato che il medesimo, con atto inviato in data 15.3.2022, ha chiesto la rescissione ai sensi dell'art 629 bis cpp della sentenza n. 279612020 Reg.Sent. emessa in data 13.11.2020 dal Tribunale di Firenze e dichiarata irrevocabile in data 12.4.2021 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per due reati di cui agli artt. 224 e 217 L. Pali. commessi il 23.11.2016, affermando di non avere mai avuto conoscenza, incolpevolmente, né del procedimento di primo grado, svoltosi in sua assenza, né del provvedimento finale di condanna fino alla notifica, in data 14.2.2022, dell'ordine di esecuzione della stessa emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

rilevato che l'istante sostiene la propria ignoranza incolpevole perché in quel procedimento egli, nel corso delle indagini preliminari, dichiarò il proprio domicilio presso la residenza in Firenze via Tino da Camaino n. 1, dove ha sempre dimorato, e non nominò difensori di fiducia per cui gli venne nominato quale difensore di ufficio l'avv. Mario Rosana; tutte le notifiche degli atti successivamente emessi, però, vennero effettuate presso il predetto difensore, ai sensi dell'art. 161 c.4 -cpp, con il quale egli non aveva mai avuto alcun contatto, per cui non aveva mai avuto notizia della fissazione e dello svolgimento del processo, e della emissione della sentenza stessa;

visto il parere contrario del Procuratore Generale, secondo il quale le notifiche dei vari atti sono state corrette e perciò sufficienti per informare l'istante circa la pendenza del procedimento, essendo egli a conoscenza della pendenza del procedimento e del difensore nominatogli;

rilevato che, in effetti, in data 25.10.2018 il XXX dichiarò il domicilio presso la residenza sopra indicata e venne informato della nomina dell'avv. Mario Rosana quale suo difensore di ufficio, e che l'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cpp gli venne notificato a mani in quella occasione, dopo averlo identificato con il relativo verbale, ma che tutte le notifiche successive vennero poi effettuate presso il difensore di ufficio perché i tentativi di notifica presso il domicilio da lui dichiarato non andarono a buon fine, venendo il XXX sempre dichiarato "sconosciuto" o "irreperibile" a quell'indirizzo dall'ufficiale postale (nell'atto di notifica del decreto di citazione in giudizio e in quello di notifica di un rinvio fuori udienza);

rilevato che il XXX venne dichiarato "assente" alla prima udienza del 21.6.2019, a cui il difensore di ufficio era regolarmente presente, e non risulta essersi mai presentato in udienza, così come non

risulta da alcun atto o documento che egli abbia avuto contatti con il difensore di ufficio in ordine a questo procedimento o che abbia avuto notizie di esso da altre fonti;

ritenuto però che le notifiche dei vari atti sono state effettuate tutte in modo corretto e conforme alle regole processuali, essendo stato sempre previamente effettuato il tentativo di notifica al domicilio dichiarato, e solo successivamente consegnato l'atto al difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161 c.4 cpp;

ritenuto pertanto che il XXX essendo a conoscenza della pendenza del procedimento, della propria iscrizione nel registro degli indagati e della già avvenuta formulazione di precise accuse, nonché del nominativo del difensore di ufficio e del suo recapito anche telefonico, informazioni tutte contenute nell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis cpp a lui notificato a mano, nonché essendo consapevole dell'indirizzo presso il quale aveva dichiarato il proprio domicilio, aveva l'onere quanto meno di rendere effettivo il domicilio dichiarato, consentendo cioè che ivi potessero avvenire le notifiche a lui dirette, ed aveva comunque l'onere di informarsi presso il difensore dell'esito di quell'indagine ormai conclusa;

ritenuto pertanto che debba applicarsi, nel presente caso, il principio di diritto secondo cui "In tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia., (Cass. n.34041 del 20.11.2020);

ritenuto in particolare che il XXX non possa sostenere di avere ignorato senza sua colpa il processo in corso, di cui era stato ampiamente informato, avendo tutti gli strumenti necessari per venire a conoscenza dei suoi sviluppi, e ritenuto che il fatto di avere dichiarato il domicilio in un luogo che, pur rimanendo la sua formale residenza, non costituiva all'epoca del processo la sua effettiva dimora o la sede dei suoi interessi, tanto da risultarvi "sconosciuto" o "irreperibile", dimostri il suo disinteresse a partecipare al giudizio a suo carico, come ritenuto da Cass. n. 14375 del 31.3.2021 "In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l'imputato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare"; cfr. anche Cass. n. 45329 del 28.10.2015);

ritenuto quindi che non sia provata una incolpevole mancata conoscenza, per l'istante, della celebrazione del processo, essendo al contrario evidente che tale eventuale mancata conoscenza è stata causata dalla negligenza dello stesso XXX, che ha omesso di

attivarsi e di dichiarare/eleggere o mantenere l'elezione/dichiarazione di domicilio in un luogo in cui egli fosse effettivamente reperibile;

P.Q.M.

Respinge la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da XXX X